

TRIBUNALE DI VELLETRI

Crisi da sovraindebitamento

Gestori nominati: Dott.ssa. Silvia D'Onofri e Avv. Tamara Caronti

Ricorso ex art. 14-ter della L. 3/2012, come modificata dalla L. 176/2020

per la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il signor **Giuseppe Cerquozzi** (C.F. CRQGPP66H22C858M), nato a Colferro (RM) il 22.06.1966 e residente a Segni (RM) Via dello Sdrucchiolo n. 4, elettivamente domiciliati in Velletri (rm) Via Pia, 2 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Di Giulio giusta delega in calce al presente atto.

Per le comunicazioni di cancelleria, l'Avv. Francesco Di Giulio indica pec francesco.digiulio@oav.legalmail.it

Premesso che

- L'istante si trova nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 15.10.2020 ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi (all. 1);
- La procedura è stata iscritta al n. 25/2020 Prot. OCC di Velletri;
- Venivano nominati n. 2 gestori che prestavano giuramento il professionista incaricato in luogo dei precedenti, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, nella persona dell'Avv. Tamara Caronti e della Dott.ssa Silvia D'Onofrio (all. 2);
- Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I co., L. 3/2012, lo scrivente ha predisposto la presente proposta di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento;



- di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del sottoscritto difensore;
- ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, più precisamente, il ricorrente:
 - a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
 - c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
 - d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
 - e) è qualificabile come consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, lett. b L. 3/12, essendo debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - f) non ha posto in essere atti in frode ai creditori;
 - g) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

1) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Lo squilibrio trova la sua genesi in diversi fattori.

In particolare le cause del sovraindebitamento sono da ricercare indietro nel tempo, a partire dall'anno 2000, momento in cui fu diagnosticato un Carcinoma alla lingua a seguito del quale il ricorrente è stato sottoposto a Radioterapia nel luglio dello stesso anno (all. 3).

La malattia costrinse il ricorrente, soprattutto i primi anni, ad effettuare controlli continui, anche lontano dalla residenza, presso l'ospedale di Cremona, comportando la conseguenza di forti



somme di uscite in denaro per alloggi e spostamenti (all. 4).

Questo l'inizio dei problemi, contestualmente con il fatto che il mutuo BNL stipulato per l'acquisto della casa familiare, con rata variabile, ebbe un'impennata tale da divenire assai più oneroso.

A fronte della mutata situazione economica (molti consumatori in quegli anni si trovarono in condizioni critiche a causa dei mutui variabili che in pochi anni raddoppiavano la rata originaria), provò a rinegoziare il mutuo stesso, che costituiva l'obbligazione più pesante, ma neanche la rinegoziazione nel 2006 con la Banca Barclays migliorò la situazione (all. 5), poiché lo stato di salute del ricorrente, ormai compromesso anche a livello psichico, diede vita alla classica situazione del sovraindebitamento, nella quale il finanziamento successivo, teso a creare liquidità, aveva solo l'effetto di aggravare la situazione debitoria.

Come detto le circostanze si ripercossero sempre di più sulla patologia, e il ricorrente dovette ricorrere a ulteriori cure e terapie farmacologiche.

A seguito del divenire di questi accadimenti e della situazione psicologica del ricorrente, via via sempre più critica, anche la situazione familiare cominciò a risentirne.

Il rapporto sentimentale con la moglie si degrada, fino al momento in cui i coniugi si separano definitivamente nel 2014. La moglie lascia l'abitazione coniugale, con obbligo di assegno di mantenimento per € 200,00 a favore della stessa (rg. 3838/2014), verbale omologato in data 22.12.2014) (all. 6).

Al tempo in cui veniva contratto il mutuo per l'acquisto della casa, il Sig. Cerquozzi era dipendente della Guardia di Finanza.

Il ricorrente è rimasto in servizio fino a quando ha potuto, nello specifico fino al momento in cui a seguito dei gravi disturbi è stato ritenuto non più idoneo al servizio e cioè fino al 2013 (all. 7).

La sua condizione psicologica si aggravava sempre più fino a che gli è stato riconosciuto e certificato un forte disturbo di DDM (disturbo depressivo maggiore), in comorbidità con disturbo di personalità (all. 8) con invalidità permanente all'80 % (all. 8 bis).

Chiaramente un impatto notevole si è avuto anche con il passaggio dalla retribuzione dello



stipendio a quella pensionistica, che ha ridotto le entrate ancor di più, fino a portare la situazione del sovraindebitamento e l'esecuzione immobiliare sul cespite di proprietà.

Rimasto solo e in una situazione fisica e mentale molto compromesse, il ricorrente non è più riuscito a gestire la situazione, cercando di ricorrere al credito per creare la liquidità necessaria per far fronte all'esigenze di vita e cadendo nella trappola del "rinnovo finanziamento" per tentare di estinguere i debiti contratti.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare posto che lo stato fisico e mentale del ricorrente lo ha portato alla contrazione di debiti che hanno dato vita ad uno squilibrio al quale l'Istante non è riuscito a porre rimedio, tanto da arrivare anche al pignoramento dell'abitazione principale.

In base a tali fatti è verosimile affermare che la situazione di sovraindebitamento è sopraggiunta per cause non prevedibili.

2) SITUAZIONE DEBITORIA - IL PASSIVO

La situazione debitoria dell'Istante, come da riscontri OCC la cui documentazione risulta allegata alla relazione particolareggiata, può essere così riassunta:

- **O.C.C.:** € 6.511,67 per la somma residua del compenso pattuito (al netto degli acconti) inclusi oneri di legge come da lettera preventivo (credito in prededuzione) Il tutto salvo spese di procedura (all. 9);
- **Professionista di parte Avv. Francesco Di Giulio:** € 5.200,00 quale compenso per l'Assistenza legale, la redazione della domanda di liquidazione e la formalizzazione della presente procedura inclusi oneri di legge come da prospetto convenzionale (credito in prededuzione) salvo spese di procedura (all. 10);
- **Agenzia Delle Entrate:** (tributi vari): € 2.407,87 (credito in parte privilegiato) (all. 11);



- **Comune Di Segni: € 3.587,00** in virtù di mancati pagamenti relativi alle annualità 2016-2018 TA.RI, e annualità 2019-2022 per IMU (credito privilegiato) (all. 12);
- **Barclays Bank Ireland plc: € 220.556,33** (alla data del 13.01.2022) in virtù di contratto di mutuo fondiario giusto atto del Notaio rep. 16964 raccolta n. 7493 registrato presso Agenzia delle Entrate Roma 8 in data 28.04.2006 n. 1377 concesso per originari euro 140.000,00 (credito fondiario) (all. 13);
- **Ifis Npl Investing S.P.A. (Già Ifis Npl S.P.A.): € 17.201,18** per Contratto n. 27979, ceduto in data 10/09/2018 dalla Deutsche Bank S.P.A. per un tot. € 2.210,19; - Contratto n. 63295071001, ceduto in data 06/12/2019 dalla Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A per un tot. € 4.034,49; - Contratto n. 63295071002, ceduto in data 06/12/2019 dalla Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A per un tot. € 10.956,50 (chirografario) (all. 14);
- **Mb Credit Solution Spa: € 7.899,89** in virtù di decreto ingiuntivo n. 2734/2016 (sub RG n. 8435/2016 Trib. Velletri) oltre interessi al tasso legale dal 23.11.2016 sino a saldo ed oltre ad Euro 1.313,30 per spese legali liquidate del Giudice nel predetto decreto (di cui Euro 800,00 per compensi, Euro 146,00 per spese esenti, Euro 120,00 per spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 210,50 per IVA ed Euro 36,80 per C.p.A. al netto delle somme già riscosse alla data dell'11.3.2022 (chirografario) (all. 15);
- **Marathon Spv S.R.L. (Cedente Marte Spv): € 5.478,91:** in virtù di D.I. n. 721/2017 del Tribunale di Velletri intervenuto nella procedura n. 1963/2017 R.G.E. come da ordinanza di assegnazione e comunicazione ricevuta dall'OCC (all. 16, 16 bis);
- **Santander Spa: € 19.750,00** in virtù di un contratto di cessione del quinto della pensione identificato con il n. 20071960 con decorrenza dei pagamenti a partire dal 01/09/2018 (prima scadenza al 30/09/2018) e ultima scadenza prevista al 31/08/2028 (chirografario) (all. 17, 17 bis, 17 ter);
- **Adv Trade (Cedente Illumia Spa) € 359,57** per fatture impagate come da mail di precisazione del credito (all. 17 quater);



In dettaglio

CREDITORE	CATEGORIA	IMPORTO verificato OCC €
O.C.C.	Predeuzione	6.511,64
Prof. di parte - Avv. Di Giulio	Predeuzione	5.200,00
Agenzia Entrate	privilegio	2.407,87
Comune di Segni	privilegio	3.587,00
Barclays Bank Ireland plc 220.556,33	ipotecario	220.556,33
Ifis Npl Investing S.P.A.	chirografo	17.201,18
Mb Credit Solution Spa	chirografo	7.899,89
Marathon Spv S.R.L. (Cedente Marte Spv)	chirografo	5.748,91
Santander Spa	chirografo	19.750,00
Adv Trade (Cedente Illumia Spa)	chirografo	359,57
Totale		289.222,39

LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

A) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare, è composto dal solo Istante, come risulta dal certificato di stato di famiglia. Il ricorrente però vive attualmente, come ospite, presso la casa di un'amica (all. 18).

Partecipa alle spese quotidiane e versa un contributo per l'alloggio. A breve, però, avrà necessità di una locazione personale, posto che l'immobile principale è in pignoramento, non nella sua disponibilità e a breve sarà venduto all'asta

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

In particolare le spese previste dall'Istante per il mantenimento e sostentamento della famiglia sono così stimate

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE €
*Affitto e spese condominiali	500,00
Vitto	300,00
Bollette - utenze	100,00
Assicurazione, bollo e carburante	100,00
Spese personali (vestiario/cura e decoro)	100,00
Sanitarie	100,00
Spese alimenti ex moglie	200,00
TOTALE	1.400,00



* Si precisa, che l'importo indicato per la locazione di un immobile è relativo al fatto che la presente domanda di liquidazione prevede la vendita dell'unico immobile di proprietà del signor Cerquozzi. La somma indicata in € 500,00 comprensiva delle spese condominiali è congrua con il mercato immobiliare in relazione ad una casa di circa 60 mq.

Come risulta agevole dalla tabella, le spese di vita necessarie alla famiglia sono di poco inferiori all'entrata mensile dell'Istante.

La spesa relativa all'affitto e spese condominiali, al momento della redazione della relazione non si è ancora concretizzata. Tuttavia l'Istante non è più nella disponibilità dell'immobile, pertanto, è plausibile inserire il dato vista la imminenza dello stesso. Si precisa che l'attuale sistemazione di ospitalità è dovuta proprio al fatto che il signor Cerquozzi si trova in questa situazione economica.

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento alimentare del proprio nucleo familiare in complessivi euro 300,00. L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 475,64.

Il fabbisogno per il mantenimento della famiglia, individuato in € 1.400,00, è quindi inferiore (in base ai dati istat) ad un tenore di vita decoroso.

L'ATTIVO

- Le risorse nella disponibilità dell'Istante sono rappresentate da:
 - a. somme derivanti da pensione;
 - b. Immobile sito in Segni (rm)
 - c. autovettura Nissa Micra del 2003 Tg (L'autovettura non ha allo stato, alcun valore commerciale) (all. 19).

- * * *

- **A. Somme derivanti da stipendio**
- Il ricorrente è titolare attualmente di un reddito da pensione riconducibile alla propria posizione personale di € 1.070,00 netti mensili circa (media annuale) (all. 20).



La pensione risulta gravata da un pignoramento presso terzi per € 147,66 e una cessione del quinto per € 250,00 così per un totale di € 397,66.

Al netto di queste trattenute, quindi, la pensione del signor Cerquozzi sarebbe pari a € **1.467,66** circa, dalla quale, quindi, al momento è possibile mettere a disposizione della procedura l'eccedenza derivante dal flusso reddituale detratte le spese di vita pari ad € 1.400,00.

- **B. Immobili**

Immobile in Comune di Segni (RM), appartamento via dello Sdrucchiolo n. 4 con locale cantina pertinenziale posto al piano terra avente accesso da via dello Sdrucchiolo n. 6. Le dette porzioni di immobile risultano censite al N.C.E.U. del Comune di Segni (RM) al foglio MU: particella 764, subalterno7, via dello Sdrucchiolo n.4, piano T- 1-2-3, categoria A/2, classe 2, vani 8, R.C. euro 433,82 appartamento) - - Particella 765, subalterno 502, via dello Sdrucchiolo n. 6, piano T categoria C/2, classe 6, mq.26, R.C. euro 37,60 (il locale cantina)(all. 21). L'immobile è sottoposto a pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Velletri RGE 86/2011 con prossima asta fissata per il 30.09.2022 (all. 20 bis).

- **C. beni mobili registrati.**

- autovettura Nissa Micra del 2003 Tg. Come già spiegato sopra, l'autovettura non sembra avere alcun valore commerciale né appetibilità.

Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso

Il Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.

CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano di liquidazione proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti. Il



piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

La proposta liquidatoria è allo stato, peraltro, la soluzione migliore e unica percorribile posto l'ostracismo rappresentato dai creditori rispetto alle richieste di soluzioni stragiudiziali.

Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Liquidazione del Patrimonio sopra prospettata, disponendo la sospensione delle procedure esecutive pendenti, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

CHIEDE

- l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012 con ogni conseguenziale provvedimento,
- disporsi, ai sensi dell'art. 15 co 8 Legge n. 3/2012 ,che le funzioni di Liquidatore, previste agli artt. 14 sexies e ss. Legge n. 3/2012, vengano svolte da Professionista avente i requisiti all'uopo previsti dalla legge;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, nè disposti i sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- di disporre adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto;

Con osservanza.

Si allegano:

- 1) istanza di nomina OCC
- 2) Provvedimento di nomina gestori
- 3) certificato medico anno 2000
- 4) certificato medico Ospedale Cremona
- 5) atto di mutuo Barclays
- 6) ricorso per separazione
- 7) lettera di congedo
- 8) certificato medico ASL Roma 5
- 8 bis) certificato invalidità
- 9) preventivo Occ
- 10) accordo compensi Avv. Di Giulio



- 11) precisazione del credito ADER
- 12) precisazione del credito Comune di Segni
- 13) conteggio barclays
- 14) precisazione del credito Ifis Npls
- 15) pec precisazione e docc Mb Credit Solution
- 16) Ordinanza del Tribunale di Velletri di assegnazione somme
- 16) precisazione credito circolarizzazione INPS
- 17) precisazione del credito Santander
- 17 bis) Piano di ammortamento Santander
- 17 ter) Contratto Santander
- 17 quater) precisazione credito Illumia
- 18) certificato di residenza e stato di famiglia
- 19) visura pra
- 20) ultimi 12 cedolini pensione
- 20 bis) avviso di vendita rge 86/2011
- 21) CTU immobile
- 22) relazione ex art. 567 cpc
- 23) ultimi 3 cud
- 24) visura Crif
- 25) estratti conto
- 26) Relazione particolareggiata OCC e relativi allegati.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Sig. Giuseppe Cerquozzi

Avv. Francesco Di Giulio

